

Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 14933 del 29/05/2023

Art. 68 del codice deontologico forense - Divieto biennale di assumere incarichi professionali contro la parte già assistita - Ambito della disposizione - Nozione di "parte assistita" - Rilevanza del "bene giuridico difeso" - Esclusione - Fattispecie.

In tema di illeciti disciplinari degli avvocati, il divieto biennale di assumere incarichi professionali contro la parte già assistita, previsto dall'art. 68 del codice deontologico forense, si riferisce al soggetto difeso in quanto tale e non alle posizioni giuridiche coinvolte nell'affare affidato al difensore, poiché, ai fini dell'illecito, rileva il nocumento d'immagine cagionato alla professione forense dall'aver assunto la difesa di un soggetto e quella del suo avversario, senza che sia trascorso un adeguato intervallo di tempo. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato, che aveva irrogato la sanzione disciplinare, ritenendo che vi fosse identità della "parte assistita" tra il soggetto persona fisica e la ditta individuale dallo stesso esercitata).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 14933 del 29/05/2023